



AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

N° 66/22 del 31/05/2022

Oggetto: AREA DELLA DIRIGENZA - COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE
DECENTRATE ANNO 2022 - ART. 57, CCNL 2016-2018

Servizio proponente: 30.1 CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

IL DIRETTORE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 "*Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n.26 e in particolare l'articolo 10 della L.R. n.32/2002, come modificato dall'articolo 2 della L.R. n.26/2008, che prevede l'istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n.47/R recante "*Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n.32*", e ss.mm.ii;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 83/21 del 14 dicembre 2021 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
- Visto l'art. n. 57 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 sottoscritto il 17 dicembre 2020 avente ad oggetto "Nuova disciplina del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato";
- Premesso che le risorse finanziarie destinate al Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato sono determinate annualmente dagli enti ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali di comparto e compatibilmente con i vincoli di bilancio e gli strumenti di programmazione economica finanziaria dell'Ente;
- Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, vigenti per gli anni 2015 e 2016:
 - l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del d.l. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;
 - l'art. 1, comma 236 della legge 208/2015 prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;
- Visto l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato*";

- Preso atto che, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017, anche per l'anno 2022, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni;
- Richiamato il Provvedimento n. 419/16 "*Fondo per il finanziamento della posizione e del risultato della dirigenza anno 2016 – costituzione provvisoria*" le cui informazioni rappresentano lo stato dell'arte su cui procedere alla definizione delle risorse da destinare alla retribuzione di posizione e di risultato anche per l'anno 2022, dato atto peraltro che tale provvedimento si radica sui provvedimenti dichiarativi della costituzione dei Fondi condotta nell'anno 2015, fra i quali il provvedimento 132/16 del 19 maggio 2016 "*Fondo per il finanziamento della posizione e del risultato del personale dirigente per l'anno 2015: costituzione definitiva*";
- Preso e dato atto che ai fini della verifica del limite previsto dall'art. 23 del d.lgs. 75/2017 si prende a riferimento la costituzione del fondo operata con provvedimento del Direttore n. 419/16 del 12/12/2016 "*FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA POSIZIONE E DEL RISULTATO DELLA DIRIGENZA ANNO 2016 - COSTITUZIONE PROVVISORIA*" e l'accertamento dell'ammontare delle "risorse variabili" di cui all'art. 26 c.2 del CCNL 23.12.1999, per l'anno 2016, approvato con provvedimento del direttore n. 340/17 del 24/07/2017;
- Preso e dato atto che il Fondo per il finanziamento della posizione e del risultato del personale dirigente per l'anno 2016 era pari a complessivi € 222.936,00 come dai provvedimenti del Direttore n. 419/16 nonché dal Provvedimento del direttore n. 127/18 "*Fondo per il finanziamento della posizione e del risultato del personale dirigente per l'anno 2016: costituzione definitiva*";
- Ricordato che per effetto dell'art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) la decurtazione del trattamento accessorio, pari ad € 111.468,00 per il personale dirigente, a suo tempo operata per effetto di quanto disposto ex art. 9, comma 2 bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 della legge 30 luglio 2010 n. 122, è diventata strutturale;
- Preso e dato atto in merito alle disposizioni per la quantificazione delle risorse dei fondi per la contrattazione integrativa dettate dall'art. 33 comma 1 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (*Decreto Crescita*) convertito con modificazioni in legge 28 giugno 2019, n. 58 si ritiene, in assenza di specifiche disposizioni regionali ed a seguito di approfondimenti effettuati presso gli uffici competenti regionali, non applicabile per l'Azienda il "*Decreto interministeriale 3 settembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.258 del 4 novembre 2019*";
- Preso pertanto atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2022;
- Preso e dato atto che ai sensi del Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135 (legge di conversione n. 12 dell'11 febbraio 2019) art. 11, comma 1: "*In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico [...]*";

- Vista la deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 73 del 27 luglio 2021 con la quale è stato approvato il *Documento di Economia e Finanza Regionale 2022* (D.E.F.R.);
- Vista la Nota di aggiornamento al documento di economia finanza regionale (D.E.F.R.) 2022 approvata dal Consiglio regionale della Toscana con Deliberazione n. 113 del 22 dicembre 2022, che nel fornire gli indirizzi agli Enti strumentali per la realizzazione degli obiettivi del patto di stabilità in materia di spesa del personale dispone, fra l'altro "...per il triennio 2022-2024 il mantenimento al livello dell'esercizio 2016 della spesa per il personale. In particolare a tale regola possono derogare quei soggetti che, per motivi organizzativi o per l'attivazione di nuovi servizi o attività, sono esplicitamente autorizzati con provvedimento della Giunta regionale. A tale proposito si conferma che sono ancora vigenti i tetti di spesa del personale disposti dal legislatore nazionale, secondo cui l'indicatore di spesa massima resta quello costituito dal valore medio della spesa del personale sostenuta nel triennio 2011-2013, ex art.1, comma 557 e ss. della L.n.296/2006."
- Visto l'art. 40, D. Lgs. n. 165/2001, il cui comma 3-quinquies consente agli enti locali di destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
- Rilevato pertanto che occorre procedere alla costituzione provvisoria del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022, nel rispetto delle norme sopracitate;
- Vista la deliberazione del CDA n. 21/22 del 02/05/2022 "PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (PTFP) 2022-2024 - RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCELENZE - DOTAZIONE ORGANICA" ;
- Considerato che l'Azienda:
 - ha rispettato, come evincibile da Deliberazione del CDA n. 19/22 del 02/05/2022 "*Bilancio d'esercizio 2021. Adozione*" il pareggio di bilancio dell'anno 2021;
 - si presume che rispetterà il vincolo del pareggio di bilancio anche per l'anno 2022, come evincibile dagli atti di programmazione adottati con deliberazione del CDA n. 4/22 del 21/01/2022 "*Atti di programmazione per il triennio 2022/2024: a) adozione piano di attività, bilancio previsionale economico (conto economico previsionale e piano degli investimenti) b) approvazione programma di attività contrattuale 2022 e programma biennale degli acquisti di beni e servizi e budget 2022*";
 - nell'anno 2021 ha rispettato, come evincibile dalla documentazione allegata alla Deliberazione del CDA n. 19/22 soprarichiamata, il tetto della spesa di personale nazionale (media triennio 2011-2013) e regionale (2016);
 - nel triennio 2022-2023, come evincibile dalla documentazione allegata alle Deliberazioni del CDA n. 4/22, e 21/22 soprarichiamate, si presume che la previsione di spesa del costo del Personale rispetti i vincoli di spesa del Personale nazionali e regionali;
- Visto il CCNL relativo al personale area della dirigenza delle funzioni locali, sottoscritto il 17 dicembre 2020, per il triennio 2016-2018, contenente importanti cambiamenti in materia di relazioni sindacali, di rapporto di lavoro e trattamento economico;
- Ricordato nello specifico che l'art. 57 del nuovo CCNL detta la nuova disciplina di composizione del Fondo da destinare a retribuzione di posizione e di risultato, accorpando in un unico importo annuale le risorse stabili e certe destinate a retribuzione di posizione e di risultato, negli importi certificati dagli organi di controllo interno nell'anno di sottoscrizione del Contratto relativo al triennio 2016-2018;

- Preso atto che il Fondo può essere alimentato con le specifiche risorse indicate dallo stesso articolo 57 CCNL 17 dicembre 2020;
- Richiamato il Provvedimento n. 71/21 del 08/07/2021 con il quale è stato costituito in via provvisoria il Fondo dell'Area della dirigenza relativo all'anno 2021;
- Richiamate in particolare, ai fini della costituzione del fondo anno 2021, le seguenti norme del CCNL, oltre a quella base di cui all'articolo 57:
 - art. 45, che individua le materie oggetto di contrattazione integrativa;
 - art. 56, di incremento percentuale delle risorse;
 - art. 60, che conferma il principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti;
- Visti gli incrementi degli importi della retribuzione di posizione come disposti dall'art. 54, c. 4, del nuovo CCNL, da finanziare a termini dell'art. 56 dello stesso Contratto;
- Preso e dato atto che con provvedimento del Direttore n. 21/21 del 17/02/2021 *"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale della dirigenza dell'area funzioni locali triennio 2016 - 2018 del 17 dicembre 2020: rideterminazione dell'ammontare delle risorse della costituzione provvisoria del fondo finanziamento della posizione e del risultato della dirigenza per l'anno 2020 "* sono state rideterminate le risorse del fondo di finanziamento della posizione e del risultato della Dirigenza Area Funzioni Locali con l'incremento ex art. 56, comma 1, del CCNL della Dirigenza Area Funzioni Locali del 17 dicembre 2020 pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari 2015 della dirigenza, quantificato in € 5.841,14, per un totale di € 224.632,14;
- Preso e dato atto che, con verbale n. 10/2021 del 10 maggio 2021, il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole sulla costituzione ed integrazione delle risorse del fondo di finanziamento della posizione e del risultato della dirigenza 2020, a seguito dell'integrazione delle risorse di cui all'art. 56 CCNL della Dirigenza Area Funzioni Locali del 17 dicembre 2020;
- Considerata la costituzione del Fondo di finanziamento della posizione e del risultato del personale dirigente prevista per l'anno 2022, quantificata in **€ 224.632,14** come riportata nella tabella che accede quale allegato A) al presente provvedimento in numero di 1 (una) pagina a formarne parte integrante e sostanziale, che riporta gli stanziamenti costitutivi del fondo risorse finanziamento della posizione e del risultato della dirigenza per l'anno 2022 ex art. 57 CCNL area funzioni locali del 17 dicembre 2021 ed evidenzia altresì la corrispondenza dell'Unico Importo Consolidato con i valori delle risorse stabili del fondo 2020;
- Ricordato che le risorse incrementate ex art. 56, comma 1, del CCNL della Dirigenza Area Funzioni Locali del 17 dicembre 2020, pari ad € 5.841,14 non sono soggette al vincolo dell'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 a seguito del Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135 (legge di conversione n. 12 dell'11 febbraio 2019) art. 11, comma 1;
- Preso e dato atto pertanto che le risorse costituite per l'anno 2022 soggette al vincolo dell'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 sono inferiori alla quantificazione per l'anno 2016, e che pertanto non opera alcuna riduzione;
- Preso e dato atto che rispetto alle somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (Onnicomprensività del trattamento economico) del CCNL della Dirigenza Area Funzioni Locali del 17 dicembre 2020 non sono iscritti nella presente costituzione provvisoria gli emolumenti di cui ai seguenti provvedimenti n. 20/22 del 07/03/2022 *"Dirigente dott. Ing. Andrea Franci: autorizzazione allo svolgimento di un incarico professionale extra istituzionale, subordinato alla verifica delle condizioni di cui all'art. 29 comma 2 lettere b) e d) del dpgr 33/r"* in quanto ad oggi non determinabili;

- Preso e dato atto altresì che gli emolumenti che saranno versati dall'Amministrazione in forza del Provvedimenti del Direttore n. 20/22 sopracitato integreranno le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, secondo la disciplina dell'art. 57, comma 2, lett. d) garantendo comunque una quota a titolo di retribuzione di risultato al dirigente che ha reso la prestazione. *Quanto alla definizione della quota che deve essere riconosciuta, a titolo di retribuzione di risultato, al dirigente direttamente coinvolto nello svolgimento della specifica prestazione collegata all'incarico, si precisa che la stessa dovrà essere stabilita sulla base dei criteri concordati in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 45, comma 1, lett. b) del richiamato CCNL (Parere ARAN AFL19).*
- Preso atto che l'art. 57 del CCNL della Dirigenza Area Funzioni Locali del 17 dicembre 2020, comma 2 lett. e) prevede che gli il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato possa essere incrementato con *"risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltretutto nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili"*;
- Ricordato che il comma 1 art. 57 del CCNL della Dirigenza Area Funzioni Locali del 17 dicembre 2020 prevede *"Dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL gli enti costituiscono annualmente un Fondo destinato alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia"*;
- Preso e dato atto che rispetto al vincolo dettato dall'art.23 del d.lgs. 75/2017 l'eventuale incremento massimo di cui all'art. 57 del CCNL della Dirigenza Area Funzioni Locali del 17 dicembre 2020, comma 2 lett. e) è pari ad € 4.145,00;
- Dato atto che il fondo come costituito con il presente atto, per l'anno 2022, potrà essere incrementato delle risorse di cui all'art. 57, comma 2 lett.e) del CCNL sulla base delle Direttive e dei criteri generali che saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione;
- Preso e dato atto che la costituzione del fondo come operata con il presente atto, per l'anno 2022, potrà essere suscettibile di rideterminazioni e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative e/o nuove disposizioni contrattuali;
- Vista la relazione tecnica Finanziaria Modulo I, di cui all'art. 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165/2001, che si allega alla lett. B) al presente atto in numero di 7 (sette) pagine a formarne parte integrante e sostanziale;
- Dato atto che il presente atto deve essere sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori ai sensi dell'articolo 10 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32;

DISPONE

1. Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. Di costituire il Fondo per la contrattazione integrativa del personale dirigente per l'anno 2022, per complessivi Euro 224.632,14 come risulta dall'Allegato A al presente provvedimento in numero di 1 (una) pagina a formarne parte integrante e sostanziale;

3. Di dare atto che sugli importi confluiti nel Fondo sono state a suo tempo applicate le riduzioni di cui:
 - all'art. 1, c. 3, lett. e), CCNL 12.2.2002 per € 20.142,00
 - all'art. 9, c. 2-bis, D.L. n. 78/2010 e circolare RGS n. 20/2015 per € 111.468,00;
4. Di dare atto che l'importo confluito nel Fondo è comprensivo dell'incremento ex art. 56, comma 1, del CCNL della Dirigenza Area Funzioni Locali del 17 dicembre 2020 pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari 2015 della dirigenza, quantificato in € 5.841,14, come determinato con provvedimento n. 21/21 del 17/02/2021;
5. di non assoggettare ai vincoli dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017 gli incrementi di risorse stabili ai sensi dell'art. art. 56, comma 1, del CCNL della Dirigenza Area Funzioni Locali del 17 dicembre 2020;
6. di prendere e dare atto che nel bilancio previsionale 2022 approvato con deliberazione del CDA n. 4/22 del 21/01/2022 trovano copertura le risorse per la contrattazione decentrata 2022 come quantificate in via provvisoria nel presente atto;
7. di prendere e dare atto che il fondo come costituito con il presente atto, per l'anno 2022, potrà essere incrementato delle risorse di cui all'art. 57, comma 2 lett.e) del CCNL sulla base delle Direttive e dei criteri generali che saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione per un importo massimo di € 4.145,00;
8. di dare atto che la costituzione del fondo come operata con il presente atto, per l'anno 2022 potrà essere suscettibile di rideterminazioni e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative e/o nuove disposizioni contrattuali;
9. di comunicare il presente atto ai componenti della delegazione trattante di parte sindacale;
10. di assicurare la pubblicità integrale del presente atto e dei suoi allegati, mediante la pubblicazione nell'Albo on-line dell'Azienda e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Direttore
Dott. Enrico Carpitelli
firmato digitalmente*